

Bruxelles, 25 giugno 2025
(OR. en)

10223/25
PV CONS 30
JAI 832
COMIX 180
PARLNAT 54

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
12 e 13 giugno 2025

GIUSTIZIA

1. **Adozione dell'ordine del giorno** 9621/25

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9621/25.

2. **Approvazione dei punti "A"** 9611/25
a) **Elenco non legislativo**

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, inclusi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

- b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8 del trattato sull'Unione europea)** 9613/25

Giustizia e affari interni

1. **Regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno**  8865/25
Adozione dell'atto legislativo 8375/25
approvato dal Coreper, parte seconda, dell'11.6.2025 FRONT

Il Consiglio ha adottato il regolamento all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. **Regolamento relativo alle procedure di insolvenza per sostituire gli allegati A e B**  8878/25
Orientamento generale JUSTCIV
approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.5.2025

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo alle procedure di insolvenza al fine di sostituire gli allegati A e B

3. **Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori**  9277/25
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori JAI
approvato dal Coreper, parte seconda, del 4.6.2025

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Economia e finanza

4. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell'ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile**  9322/25
PE-CONS 14/25
EF
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 4.6.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Affari esteri

5. **Regolamento sulla modifica dei dazi doganali applicabili a determinate merci agricole e a determinati concimi originari della Russia e della Bielorussia**  9323/1/25 REV 1
PE-CONS 5/25
POLCOM
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 4.6.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE), con il voto contrario dell'Ungheria e l'astensione di Belgio e Bulgaria.

Agricoltura

6. **Decisione relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nella Repubblica di Moldova e in Ucraina**  9324/1/25 REV 1
PE-CONS 9/25
AGRILEG
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 4.6.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE), con il voto contrario dell'Ungheria e l'astensione della Polonia.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Regolamento sulla protezione degli adulti**  9260/25 + ADD 1-3
Orientamento generale parziale + ADD 3 COR 1

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta di regolamento in materia di protezione degli adulti. Nell'allegato figurano dichiarazioni di Estonia, Malta e Spagna.

4. **Direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza**  9257/25 + COR 1 + ADD 1-5
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza.

Nell'allegato figurano dichiarazioni di Belgio, Repubblica ceca, Spagna e Ungheria, e una dichiarazione comune di Francia e Portogallo.

5. **Varie**

- a) **Attuali proposte legislative** 9219/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

Attività non legislative

6. Adesione dell'UE alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 8994/25
Stato dei lavori
7. Procura europea (EPPO)¹ 8942/25 + COR 1
Stato dei lavori
8. Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: lotta all'impunità² 9377/25
Stato dei lavori
9. La lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata: rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi² 8913/25
8814/25
Stato dei lavori
10. **Varie**
- a) Riunione ministeriale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sulla giustizia e gli affari interni (Varsavia, 2 e 3 giugno 2025) 9107/25
Resoconto della presidenza
- b) Negoziati UE-USA relativi a un accordo sulle prove elettroniche 8489/25
Informazioni fornite dalla Commissione

¹ Alla presenza del procuratore capo europeo.

² Alla presenza dell'agenzia europea Eurojust.

- | | | |
|----|---|---------|
| c) | Accesso ai dati: conservazione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | 8490/25 |
| d) | Rafforzare la resilienza democratica dell'UE: l'importanza di promuovere una memoria europea condivisa e di resistere al revisionismo storico
<i>Informazioni fornite dalla Lituania</i> | 9222/25 |
| e) | Sanzioni degli Stati Uniti nei confronti di giudici della Corte penale internazionale
<i>Informazioni fornite dalla Slovenia</i> | 9987/25 |
| f) | Programma di lavoro della presidenza entrante
<i>Presentazione da parte della Danimarca</i> | 9625/25 |

VENERDÌ 13 GIUGNO 2025

AFFARI INTERNI

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 11. | Stato generale dello spazio Schengen | 8235/25 |
| | a) Relazione della Commissione sullo stato di Schengen 2025 | + ADD 1+2
9380/1/25 REV 1 |
| | b) Priorità per il ciclo del Consiglio Schengen 2025-2026
<i>Scambio di opinioni</i> | |
| 12. | Attuazione dell'interoperabilità
<i>Stato dei lavori</i> | 9314/25 |

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

13. Varie

- a) **Regolamento relativo all'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite** 9515/25

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito allo stato dei lavori sulla proposta di regolamento relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite.

- b) **Attuali proposte legislative** 9329/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

14. Attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) riformato³⁴
Stato dei lavori

15. Futuro status giuridico degli sfollati dall'Ucraina

- a) Decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (Base giuridica: articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001) 9933/25 + ADD 1
Accordo politico 9447/25
- b) Raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato alla transizione dalla protezione temporanea
Stato dei lavori

16. Dimensione esterna della migrazione: Libia 9744/25
Stato dei lavori

³ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

⁴ Alla presenza delle agenzie europee EUAA e Frontex.

17.	Strategia europea di sicurezza interna ³⁵ <i>Scambio di opinioni</i>	9267/25
18.	Accesso ai dati per un'efficace attività di contrasto ⁶ <i>Scambio di opinioni</i>	9208/25
19.	L'impatto dell'attuale contesto geopolitico sulla sicurezza interna dell'UE ³⁷	
	a) Ucraina ⁸	9396/25
	b) Moldova ⁸	9396/25
	c) Siria	9268/25
	<i>Stato dei lavori</i>	
20.	Contrastare le sfide in materia di sicurezza: valutazione dei servizi nazionali di intelligence attivi in Europa ³⁹ <i>Stato dei lavori</i>	
21.	Conclusioni sul ciclo EMPACT 2026-2029 <i>Approvazione</i>	9207/25
22.	Varie	
	a) Lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata <i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>	8913/25
	b) Riunione ad alto livello del meccanismo UE-CELAC di coordinamento e cooperazione in materia di droghe (Varsavia, 8 maggio 2025) <i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>	8357/25
	c) Riunione ministeriale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sulla giustizia e gli affari interni (Varsavia, 2 e 3 giugno 2025) Resoconto della presidenza	9107/25
	d) Riunione ministeriale del processo di Brdo (Brdo pri Kranju, 27 e 28 marzo 2025) <i>Informazioni fornite dalla Slovenia</i>	9740/25

⁵ Alla presenza delle agenzie europee CEPOL, EUDA, eu-LISA, Europol, Eurojust e Frontex.

⁶ Alla presenza delle agenzie europee Europol e Eurojust.

⁷ Alla presenza delle agenzie europee Europol e Frontex.

⁸ Alla presenza del vice primo ministro e ministro dell'Unità nazionale dell'Ucraina e della ministra dell'Interno della Moldova.

⁹ Alla presenza dell'agenzia europea Europol e del direttore generale dell'Agenzia per la sicurezza interna (ABW) della Repubblica di Polonia.

e) Programma di lavoro della presidenza entrante
Presentazione da parte della Danimarca

9614/25

-
-  Prima lettura
 -  Punto discusso in ambito ristretto
 -  Punto basato su una proposta della Commissione
-

DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "B" LEGISLATIVI DI CUI AL DOC. 9621/25

**Punto 3 dell'elenco Regolamento sulla protezione degli adulti
dei punti "B": *Orientamento generale parziale***

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Malta sostiene gli obiettivi che la proposta in oggetto intende conseguire, in particolare rafforzare il diritto all'autonomia delle persone in una situazione di vulnerabilità. Ritiene tuttavia che il testo proposto avrebbe potuto essere più ambizioso per tutelare meglio i diritti di tali persone.

Malta ricorda che tutti gli Stati membri, nonché la stessa Unione, sono parti della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)*, che si basa sul rispetto dell'autonomia delle persone, sulla loro autodeterminazione e sul sostegno attraverso misure pertinenti che rispettino la volontà e le preferenze della persona interessata. Malta si rammarica del fatto che, a seguito dell'approccio adottato e del linguaggio finora utilizzato, il testo proposto non integrerebbe ancora il funzionamento della *convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti* in modo da garantire e promuovere i diritti contenuti nell'*UNCRPD*."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna condivide gli obiettivi perseguiti dalla proposta di regolamento volti a migliorare il trattamento dei casi transfrontalieri che coinvolgono adulti con un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali.

Tuttavia, non possiamo sostenere l'orientamento generale parziale proposto. Riteniamo infatti che il testo non sia sufficientemente ambizioso e che ci si sarebbe dovuti spingere oltre, tenuto conto dei principi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che, dalla sua adozione nel 2006, si basa sul rispetto dell'autonomia delle persone, sulla loro autodeterminazione e sulla creazione di misure di sostegno, comprese misure informali, nel rispetto della volontà e dei desideri della persona con disabilità."

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia sostiene l'obiettivo generale dell'iniziativa di fornire protezione transfrontaliera agli adulti che non sono in grado di curare i propri interessi, al fine di garantire la libera circolazione delle persone e rafforzare la protezione dei diritti fondamentali degli adulti.

Tuttavia, l'Estonia non concorda con l'obbligo imposto agli Stati membri di creare registri della protezione e di collegarli a un sistema europeo centrale, come previsto dal regolamento all'articolo 1, lettera h). Nel nostro caso, tale misura non è proporzionata ai costi associati. L'Estonia pertanto sostiene l'orientamento generale parziale di cui ai capi da I a V [da 1 a 5], ad eccezione dei suddetti registri della protezione obbligatori, che saranno oggetto di una discussione più approfondita sul capo VIII [8] del regolamento."

Punto 4 dell'elenco Direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza dei punti "B": *Orientamento generale*

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

"Sebbene sostenga pienamente gli obiettivi della direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza al fine di rafforzare l'unione dei mercati dei capitali, la Repubblica ceca continua a nutrire alcune riserve di merito sul testo della proposta. Riteniamo pertanto che sia necessario tornare alle discussioni a livello di esperti. Siamo inoltre fermamente convinti del fatto che alcune delle nostre preoccupazioni saranno sollevate nei triloghi con il PE.

Per la Repubblica ceca, una delle principali carenze della proposta consiste nell'insufficiente tutela dei creditori.

A titolo di esempio, i creditori non sono adeguatamente tutelati contro la disonestà del debitore quando si ricorre al meccanismo di pre-pack, il che può portare a un uso improprio di tale procedura. In particolare, l'articolo 23 ter dovrebbe imporre l'onestà del debitore e dovrebbe essere possibile porre fine alla procedura di pre-pack in ragione dell'intenzione disonesta del debitore. I creditori non sono sufficientemente tutelati nemmeno dall'articolo 26.

All'articolo 2, al momento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, dovrebbe sempre essere preso in considerazione il migliore scenario alternativo possibile. All'articolo 3 bis e al titolo VII, il principio dell'armonizzazione minima dovrebbe essere collegato anche alla possibilità di offrire un livello di protezione più elevato ai creditori. L'articolo 19 dovrebbe consentire di limitare maggiormente i diritti di liquidazione di cui gode il debitore, al fine di rafforzare la tutela dei creditori nell'ambito di una procedura di pre-pack. Nell'articolo 22 bis dovrebbe essere richiesto un certo grado di difficoltà finanziaria dell'imprenditore, allo scopo di garantire una corretta tutela dei creditori. Ai fini di un'adeguata tutela dei creditori è altresì essenziale precisare il ruolo e la responsabilità del commissario.

La Repubblica ceca ritiene inoltre importante prevedere che in situazioni di emergenza sia possibile derogare alle disposizioni del titolo IV che disciplinano le procedure di pre-pack.

L'obiettivo è garantire che i creditori siano tutelati da una vendita affrettata dell'impresa in presenza di condizioni di mercato perturbate.

Riteniamo che le carenze summenzionate siano sostanziali. La Repubblica ceca si astiene pertanto dal voto sull'adozione della direttiva."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria sostiene gli obiettivi fondamentali della direttiva, quali la definizione di norme procedurali in materia di insolvenza più efficaci e maggiormente armonizzate, la parità di trattamento delle procedure di insolvenza e la garanzia di condizioni di parità e di un migliore accesso ai registri nazionali al fine di accrescere la competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Tuttavia, per quanto riguarda l'orientamento generale sulla direttiva, l'Ungheria intende astenersi dal voto, ritenendo che sarebbero necessari ulteriori negoziati sull'orientamento generale per garantire l'adozione di un testo maggiormente fondato e coerente e per assicurare quindi che la direttiva sostenga realmente il rafforzamento dell'Unione del risparmio e degli investimenti e la promozione della competitività."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA E DEL PORTOGALLO

"La Francia e il Portogallo ribadiscono il loro sostegno al testo di compromesso, che rappresenta un passo importante verso il completamento dell'unione dei mercati dei capitali, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025.

Si rammaricano tuttavia del fatto che il Consiglio non abbia colto questa opportunità per armonizzare il diritto in materia di insolvenza per le piccole imprese e deplorano pertanto la soppressione del titolo VI sulla liquidazione delle microimprese. Ritengono che tale procedura semplificata rappresenterebbe una leva concreta per rafforzare l'unione dei mercati dei capitali, migliorare il contesto economico per le piccole strutture e promuovere una cultura della ripartenza per gli imprenditori europei. Sarebbe in linea con un diritto europeo più accessibile ed efficace. La Francia e il Portogallo esprimono pertanto l'auspicio che la questione delle microimprese sia riesaminata dinanzi al Parlamento europeo, al fine di proseguire gli sforzi verso un'armonizzazione ambiziosa e adeguata alle realtà economiche europee."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna ritiene che sia importante compiere progressi in relazione al quadro giuridico in materia di insolvenza per conseguire una maggiore competitività delle nostre imprese. Tuttavia, ci rammarichiamo che il testo reintroduca il concetto giuridico del comitato dei creditori, abrogato da tempo per via della sua inefficienza e dei costi elevati. Alla stregua di altri Stati membri, disponiamo di altri meccanismi di tutela dei creditori che sono più efficaci e che stanno dando ottimi risultati.

Nel titolo IV del meccanismo di pre-pack, il testo non è sufficientemente ambizioso: avremmo dovuto spingerci oltre con i meccanismi di tutela contro gli abusi commessi nelle frodi a danno dei creditori. Inoltre, occorre maggiore ambizione nei meccanismi che consentono il proseguimento dell'attività dell'unità produttiva, al fine di preservare il funzionamento del tessuto imprenditoriale."

DICHIARAZIONE DEL BELGIO

"Il Belgio sostiene pienamente l'obiettivo della direttiva proposta. Norme più armonizzate in materia di insolvenza rafforzeranno l'unione dei mercati dei capitali.

Il Belgio sostiene inoltre la tutela dei creditori.

Tuttavia, siamo convinti che l'obiettivo della tutela dei creditori sia più importante dei mezzi utilizzati per conseguirlo, come ad esempio il comitato dei creditori previsto al titolo VII.

Il Belgio è un forte sostenitore dell'armonizzazione, ma non in modo rigido. Per noi ciò che conta è l'obiettivo, non i mezzi.

Riteniamo che il testo debba riconoscere come equivalenti un sistema nazionale ben funzionante e un sistema più rapido, efficiente e meno costoso che offra ai creditori le stesse garanzie proposte nel testo. Qualora la legislazione nazionale preveda già la tutela dei creditori, l'istituzione di un comitato dei creditori dovrebbe rimanere facoltativa.

Per questo motivo il Belgio si rammarica del fatto che i sistemi nazionali equivalenti che tutelano gli interessi dei creditori non siano riconosciuti dal testo e che il titolo VII preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di istituire un comitato dei creditori.

Riteniamo che le carenze summenzionate siano sostanziali.

Alla luce di quanto precede, il Belgio si astiene dalla votazione sull'adozione della direttiva."